

(BUR20090132)

**D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10099**

(5.3.5)

**Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modifiche del d.m. Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Richiamati:

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;
- la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530, avente per oggetto: «Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"»;
- il d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 27 dicembre 2005, n. 19687, avente per oggetto: «Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento in discarica in deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti da adottarsi a seguito dell'emanazione del d.m. Ambiente 3 agosto 2005»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006, n. 1788, avente per oggetto: «Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", già modificata ed integrata con d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530»;
- il d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 2 agosto 2006, n. 9076, avente per oggetto: «Precisazioni sull'efficacia temporale del d.d.g. 27 dicembre 2005, n. 19687, recante: "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento in discarica in deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti da adottarsi a seguito dell'emanazione del d.m. Ambiente 3 agosto 2005"»;

Premesso che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 13/09 di conversione del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, ha prorogato il regime transitorio di cui all'art. 17 del d.lgs. 36/03 al 30 giugno 2009 consentendo sino a tale data il conferimento dei rifiuti in discarica con le modalità previste per le singole categorie dalla deliberazione C.I. 27 luglio 84. Conseguentemente dall'1 luglio 2009 sono entrati pertanto in vigore i limiti di accettabilità posti dal d.m. Ambiente 3 agosto 2005 con la sola eccezione del divieto del conferimento in discarica di rifiuti con PCI > di 13.000 kJ/kg che viene posticipato al 31 dicembre 09 dall'art. 6, comma 1, della stessa legge 13/09;

Atteso che l'entrata in vigore di tali limiti pone notevoli problematiche per quanto attiene al conferimento in discarica di rifiuti derivanti dai trattamenti operati sui rifiuti solidi urbani e alcune frazioni assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani, in particolar modo per quanto attiene al parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), tale per cui ne sarebbe compromesso il corretto smaltimento;

Rilevato che il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 nelle note in calce alle tre tabelle dei limiti relativamente alle modalità di determinazione del DOC riporta che: «È disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429». Tale metodica è però relativa ad esame effettuato

su un eluato e non su un rifiuto solido e, in tal senso, la Regione Lombardia con d.d.g. Reti e SPU 19687/05 ha:

1. approvato il metodo di determinazione speditiva del DOC;
2. determinato un periodo massimo di 6 mesi di sperimentazione di tale metodo, successivamente prorogato con d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 9076/06;
3. demandato successivamente all'esito della sperimentazione l'emanazione di un provvedimento recante le Linee Guida;

Rilevato altresì che in esito a tale provvedimento sono pervenuti sia alla Regione Lombardia che all'ARPA Lombardia i dati delle sperimentazioni condotte presso i vari impianti. Tali esiti, valutati il 17 ottobre 2006 unitamente ad ARPA Lombardia ed alle aziende partecipanti alla sperimentazione, non hanno fornito certezza in merito al metodo proposto per la determinazione del parametro DOC e, come tale, con d.d.g. 9076/06 si è di fatto prorogata tale sperimentazione sino all'intervento di nuova norma specifica;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che:

1. con circolare U. prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispondendo a quesiti circa svariate problematiche e dubbi interpretativi avanzati dalle Regioni in materia sia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani che di Criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica, invita le Regioni ad «adottare tutte le iniziative necessarie in termini di attuazione della pianificazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, e ad attivarsi con la massima tempestività per evitare il configurarsi di situazioni di paralisi nello smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti sopra menzionate»;

2. il testo di modifica al decreto del Ministro dell'Ambiente 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», in corso di valutazione tecnica per il successivo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuto quali:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione degli alimenti di cui ai CER 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;
- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, purché presentino un indice di respirazione dinamico (IRD) non superiore a 1.000 mg O<sub>2</sub>/kgSVh.

Tale testo di modifica indica inoltre che per la determinazione del parametro DOC debba applicarsi la norma UNI EN 1484, eliminando il riferimento al «metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429»;

Considerata pertanto l'incertezza sul metodo analitico da utilizzare per la determinazione del parametro DOC, si ritiene necessario avviare una fase di sperimentazione, alla quale i gestori delle discariche hanno la facoltà di aderire tramite apposita comunicazione alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia, che preveda la determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484;

Rilevato altresì che il punto 4, dell'allegato I al d.m. Ambiente 3 agosto 2005, prevede esplicitamente la non necessità di caratterizzazione analitica in determinati casi;

Atteso che nella seduta del 14 luglio 2009 del Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti istituito con d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 23 dicembre 2004, n. 23248 e s.m.i., è stata valutata positivamente la necessità dell'adozione del presente provvedimento condividendo altresì la necessità di prevedere le seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- applicabilità riferita a tutte le categorie di discarica;
- per il parametro IRD, viene proposto di inserire la verifica del parametro stesso nella sperimentazione con la finalità di individuare un valore limite reale e non preordinato al prospettato valore di 1000;
- assoggettare alla sperimentazione tutti i rifiuti previsti dalla bozza di modifica al d.m. 3 agosto 2005 limitatamente a quelli riconducibili agli urbani o derivanti dal trattamento degli stessi oltre ai rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303;
- devono essere precisate le modalità di sperimentazione con particolare riferimento alle metodiche di campionamento ed analitiche;
- viene determinato che la sperimentazione, della durata di un anno, debba essere comunicata sia alla Provincia che alla Regione con restituzione alle stesse dei relativi dati.

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che, preso atto dell'istruttoria espletata dalla Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti, al fine di evitare situazioni problematiche nello smaltimento di determinate tipologie di rifiuto, propone di avviare una fase di sperimentazione consistente nella determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del parametro DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484 alle seguenti condizioni:

1. l'adesione alla sperimentazione deve essere comunicata dai gestori delle discariche alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia;

2. durante la sperimentazione potranno essere conferiti in discarica, previa verifica del valore del parametro DOC con le metodiche citate ma senza applicare il limite di concentrazione per lo stesso parametro, i seguenti rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;
- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, nonché i rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303 purché gli stessi siano assoggettati alla verifica dell'indice di respirazione dinamico (IRD) con la finalità di individuare un valore limite reale per lo stesso parametro;

3. con cadenza trimestrale devono essere restituiti alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopracitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 - 190604 - 190606 - 190814 - 191212 - 200303, per il parametro IRD;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di avviare una fase di sperimentazione consistente nella determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del parametro DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484;

2. di stabilire in 1 anno la durata della sperimentazione a decorrere dall'emanazione del presente provvedimento e comunque sino all'adozione delle previste modifiche al decreto del Ministro dell'Ambiente 3 agosto 2005;

3. di stabilire che l'adesione alla sperimentazione deve essere comunicata dai gestori delle discariche alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia;

4. di precisare che durante la sperimentazione potranno essere conferiti in discarica, previa verifica del valore del parametro DOC con le metodiche citate ma senza applicare il limite di concentrazione per lo stesso parametro, i seguenti rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;

- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, nonché i rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303 purché gli stessi siano assoggettati alla verifica dell'indice di respirazione dinamico (IRD) con la finalità di individuare un valore limite reale per lo stesso parametro;

5. di stabilire che con cadenza trimestrale devono essere restituiti alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopracitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 - 190604 - 190606 - 190814 - 191212 - 200303, per il parametro IRD;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il segretario: Pilloni